

Comunicato stampa - 710(2009)

## **Corte europea dei Diritti dell'Uomo: entrata in vigore del Protocollo 14 bis**

Strasburgo, 30.09.2009 – Entra in vigore il 1° ottobre 2009 il Protocollo n° 14 bis alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che ha per obiettivo il miglioramento della capacità della Corte europea dei Diritti dell'Uomo di trattare il crescente numero dei ricorsi presentati.

Il Protocollo, che comprende due procedure specifiche legate al numero di giudici che devono esaminare i ricorsi e pronunciarsi sia sulla ricevibilità, che sul merito, si applicherà in quanto misura provvisoria, nell'attesa dell'entrata in vigore del Protocollo 14.

Ad oggi, sette Stati hanno ratificato il Protocollo 14 bis (Danimarca, Georgia, Islanda, Irlanda, Monaco, Norvegia e Slovenia), mentre altri sette l'hanno firmato (Austria, Francia, Lussemburgo, Romania, San Marino, Spagna ed “ex-Repubblica jugoslava di Macedonia”).

Nove Stati membri, utilizzando una procedura alternativa, hanno accettato mediante una dichiarazione che le disposizioni corrispondenti enunciate nel Protocollo 14 siano applicate a titolo temporaneo ai ricorsi presentati nei loro confronti: Albania, Belgio, Estonia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito.

Dal 1° luglio, la Corte ha già comunicato 727 decisioni, in applicazione delle nuove procedure, riguardanti gli Stati che ne hanno accettato l'applicazione immediata. Tra queste, 369 ricorsi riguardavano la Germania, 131 il Regno Unito, 82 la Svizzera, 57 i Paesi Bassi, 38 l'Estonia, 17 la Norvegia, 14 l'Irlanda, 9 il Lussemburgo, 7 la Danimarca e 3 il Liechtenstein.

### **Protocollo 14 bis**

Il Protocollo 14 *bis*, adottato a Madrid dal Comitato dei Ministri il 12 maggio, introduce due nuovi elementi procedurali, destinati ad accrescere la capacità della Corte di trattare i ricorsi nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato:

- un unico giudice potrà respingere i ricorsi manifestamente irricevibili. Precedentemente, la decisione spettava a un comitato composto da tre giudici;
- un comitato composto da tre giudici avrà competenza per dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito per i casi manifestamente fondati e per i ricorsi per i quali esiste una consolidata giurisprudenza, i casi ripetitivi. In precedenza, tali casi erano trattati da una camera composta da sette giudici, o dalla Grande Camera (17 giudici).

Tali disposizioni sono ugualmente enunciate nel Protocollo 14 che non è ancora entrato in vigore, poiché richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri del

Consiglio d'Europa. È stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Federazione russa.